

Lavoro agile, nuovi obblighi e sanzioni

Le disposizioni sulle Pmi impongono alle imprese di trasmettere ai dipendenti da remoto l'informativa sulla sicurezza

LE NORME

di **EMMA BONOTTI**

MILANO

Da due a quattro mesi di arresto e multe fino a quasi 7.500 euro. È quanto rischiano i datori di lavoro se non trasmetteranno da oggi l'informativa scritta ai dipendenti in smart working e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In realtà, come spiega la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, l'obbligo era già previsto dall'articolo 22 della legge 81/2017. Ma solo la recente norma annuale sulle piccole e medie imprese (legge n. 34/2026 dell'11 marzo scorso) lo ha reso perentorio e ha introdotto le sanzioni: la mancata ottemperanza all'obbligo informativo è ora punito con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

La novità legislativa si basa sul principio secondo il quale il lavoratore, anche quando svolge le sue prestazioni in modalità agile, conserva integralmente i diritti e gli obblighi propri del rapporto di lavoro subordinato. L'intervento dunque va letto all'interno di un più ampio processo di adattamento della disciplina della sicurezza a un mondo del lavoro in trasformazione. Il testo, infatti, interviene direttamente sul decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, individuando nell'informativa scritta lo strumento cardine attraverso il quale si realizza, nel lavoro agile, l'adempimento degli obblighi datoriali in materia di salute e sicurezza. E quindi, mentre l'ufficio fisico perde centralità, l'informativa scritta, che dovrà indicare i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile, con particolare attenzione all'utilizzo degli schermi, si afferma come strumento principale per garantire la tutela della salute e della sicurezza nei contesti diversi dai locali aziendali, dove il controllo diretto del datore di lavoro è limitato. Sarà comunque necessario anche formare i lavoratori sui rischi generici e specifici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

